



Istituto Omnicomprensivo Statale di Sannazzaro de' Burgondi

Via J. Sannazzaro, 16 - 27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV)

Tel: 0382 997435

e-mail uffici: pvic80900q@istruzione.it - PEC: pvic80900q@pec.istruzione.it

Sito: www.icmariangelamontanari.edu.it

C.F.: 91003770186

COMUNICAZIONE N. 127 DEL 06/02/2022

A tutto il personale, ai genitori e agli studenti
I.O. di Sannazzaro de' Burgondi

Agli Atti
Al sito

Oggetto: D.L. n. 5 del 04/02/2022 – Indicazioni di ATS Pavia

A seguito dell'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE n. 5 del 4 febbraio 2022, recante *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo* e alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 - avente ad oggetto *Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2*, le misure previste ai sensi della normativa precedente sono ridefinite in base a quanto disposto dal decreto in parola.

Per opportuna conoscenza e tempestiva applicazione si rendono note, in allegato, le indicazioni fornite da ATS Pavia in data odierna.

Le misure vengono poste in essere a partire da lunedì 7 febbraio 2022.



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Paola Pavesi

Allegati:

- D.L. n. 5 del 04/02/2022
- Indicazioni fornite da ATS Pavia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione e della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite



dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

«7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».

Art. 3.

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis*, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*,»;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e».

Art. 4.

Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle seguenti: «, arancione e rossa».

Art. 5.

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 9-*quater*.1 (*Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*).

— 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a



quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».

Art. 6.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;


2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), lettera *b)*, numero 2), primo periodo, e lettera *c)*, numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si



applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2, primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

22G00014



SCUOLE - INDICAZIONI DI SINTESI – Decreto Legge n. 5 del 04.02.2022

Vigente dal 05.02.2022

Nota bene: Tutti i provvedimenti emanati secondo la precedente normativa sono da ritenersi abrogati

CASI A SCUOLA TRA GLI ALUNNI	MISURA SANITARIA PER IL CASO POSITIVO	MISURA SANITARIA PER IL CONTATTO	ATTIVITA' DIDATTICA
NIDO/INFANZIA casi da 1 a 4	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Auto-sorveglianza ⁴	attività didattica: in presenza
NIDO/INFANZIA al 5 caso	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Disposizione di quarantena 5 giorni ²	DAD
PRIMARIA casi da 1 a 4	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Auto-sorveglianza ⁴	attività didattica: in presenza
PRIMARIA al 5 caso	Disposizioni per soggetto positivo ¹	- i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni oppure che hanno effettuato la dose di richiamo continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena - i restanti soggetti sono in quarantena 5 giorni ²	continuano l'attività scolastica ad eccezione dei soggetti in quarantena che sono DDI
SECONDARIA (al verificarsi del 1° caso)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	utilizzo FFP2	attività didattica: in presenza,
SECONDARIA (al verificarsi del 2° caso nella stessa classe)	Disposizioni per soggetto positivo ¹	- i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni oppure che hanno effettuato la dose di richiamo continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena - i restanti soggetti sono in quarantena 5 giorni ²	continuano l'attività scolastica ad eccezione dei soggetti in quarantena che sono DDI
CASI IN COMUNITA'	POSITIVO	CONTATTO	
INFANZIA	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Disposizioni per contatto ⁵	
PRIMARIA	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Disposizioni per contatto ⁵	
SECONDARIA	Disposizioni per soggetto positivo ¹	Disposizioni per contatto ⁵	

1: DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO POSITIVO → il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale:

- A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;
- B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.

Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone.

2: la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo

4: non si applica la misura della quarantena ma un periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare mascherina FFP2 per 10 giorni (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo).

5: il contatto stretto deve osservare un periodo di quarantena domiciliare di durata variabile in base alle seguenti condizioni:

- se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni, vaccinato con booster, oppure guarito nei 120 giorni precedenti: non si applica la misura della quarantena ma un periodo di Auto-sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare mascherina FFP2 per 10 giorni (il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi; se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e il primo tampone fosse risultato negativo);
- se vaccinato con ciclo completato da più di 120 giorni e con Green Pass in corso di validità: quarantena di almeno 5 giorni dall'ultimo contatto con tampone (antigenico o molecolare) negativo di uscita (la quarantena termina in ogni caso al 14° giorno anche senza tampone);
- se non vaccinato, vaccinato con una sola dose oppure vaccinato con ciclo completato da meno di 14 giorni: quarantena di almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con tampone (antigenico o molecolare) al termine (la quarantena termina in ogni caso al 14° giorno anche senza tampone)

NB si ricorda che:

- il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto);
- il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno dopo della somministrazione;
- nel caso di contatto tra fratelli conviventi nella stessa abitazione, ferma restando la garanzia da parte di colui che esercita la potestà genitoriale conferma l'isolamento del soggetto positivo, la quarantena del contatto termina in relazione a quanto previsto dal punto 5 e non può essere richiesto dal dirigente scolastico un ulteriore periodo aggiuntivo di quarantena; al termine della quarantena e con test negativo può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell'infanzia;
- il contatto, anche ai fini delle disposizioni contenute nella presente sinossi, è considerato tale solo se avvenuto entro le 48 ore antecedenti il test positivo o l'insorgenza dei sintomi;
- i tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi;
- non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrati sia erogati da altri) al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandato sia eseguito il tampone in soggetti in quarantena asintomatici se non al 7 o al 10 giorno per garantire il termine della quarantena stessa
- per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS.
- Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE Schema sinottico delle modalità attuative sorveglianza a scuola (04/02/2022)

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per l'infanzia				
Fino a 4 casi tra gli alunni (Durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo)	<ul style="list-style-type: none"> - attività didattica in presenza - segnalazione sul portale scuola al primo caso accertato - caricamento contatti, compreso il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso - scaricano informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegnano agli alunni - la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all'accertamento del primo 	- tramite il portale scuola è messo a disposizione il provvedimento di autosorveglianza (massivo) in automatico	<ul style="list-style-type: none"> - ricevono il provvedimento massivo dalla scuola e si pongono in autosorveglianza senza interrompere la frequenza - se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione) 	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 DGPRES-DGPRES-P
5 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall'accertamento del primo caso positivo)	La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo indicando la data del tampone positivo	Tramite il portale scuola ATS valida la quarantena e invia disposizione provvedimenti nominali	<ul style="list-style-type: none"> - ricevono provvedimento nominale di quarantena tramite sms (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena) - rimangono in quarantena, se hanno sintomi fanno 	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica quanto disposto dalla



	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
			un tampone - terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola	Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti
Primarie				
Fino a 4 casi tra gli alunni (Durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo)	<ul style="list-style-type: none"> - attività didattica in presenza - segnalazione sul portale scuola, al primo caso accertato - caricamento contatti compreso il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso - scaricano informativa massiva di autosorveglianza per la classe e la consegnano agli alunni - la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all'accertamento del primo 	-tramite il portale scuola è messo a disposizione il provvedimento di sorveglianza (massivo)	<ul style="list-style-type: none"> - ricevono il provvedimento massivo dalla scuola e si pongono in sorveglianza Utilizzano di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 - se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione) 	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti
5 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno	La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo, indicando la data del tampone positivo	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevono il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative,



	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
dall'accertamento del primo caso positivo)	- attivazione DDI per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo		<p>di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena)</p> <p>-i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni oppure che hanno effettuato la dose di richiamo continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena</p> <p>- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola</p>	nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti
Secondarie				
1 caso tra gli alunni	<p>- attività didattica in presenza</p> <p>- segnalazione sul portale scuola, caricamento contatti compreso il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p>	Nessuna	Utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti
2 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso)	La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il nuovo/i caso/i positivo/i indicando il codice fiscale e la data del tampone positivo del 2 caso	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevano il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento	Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative,



	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
	- attivazione DDI per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo		<p>di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena)</p> <p>-i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni oppure che hanno effettuato la dose di richiamo continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena</p> <p>- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola</p>	nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti